

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE Dott. CASSINARI CECILIA ANGELA ILARIA– R.G. 311/2017

Ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa
(artt. 669-quater e 700 c.p.c.)
con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*

Per i ricorrenti:

1. ARMELLINO ARTURO, nata a Telese T. (BN) il 21.06.1968 e residente in Solopaca al vico I. Cusani n. 7, C.F.: RMLRTR68H21L086T;
2. BONIELLO GIULIO, nata a Benevento il 25.06.1973 e residente in Benevento alla via c/da S. Chirico, C.F.: BNLGLI73H25A783P
3. FRANCESCA GIOVANNI, nato a Benevento il 04.04.1978 e residente in S. Giorgio del Sannio alla via A. Moro (I traversa) n. 4, C.F.: FRNGNN78D04A783G;
4. MECHELLA MARIETTA, nata a Solopaca il 22.03.1969 e residente in Solopaca alla via Bebiana n. 34, C.F.: MCCMTT69C62I809C;

rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Dirigente *pro tempore*;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Benevento, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Benevento, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado") - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

FATTO

1. In data 23.01.2017 veniva depositato il ricorso RG. 311/2017, Giudice designato Dott.ssa CASSINARI CECILIA ANGELA ILARIA, Tribunale di Benevento, finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento in favore dei docenti diplomati AFAM ante riforma (508/99);
2. Nelle more del giudizio di merito, in data 16.05.2017 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 59/2017 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15, la cui entrata in vigore è fissata in data 31/05/2017 (allegato 1);
3. La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.** Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

4. Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM ante riforma (legge 508/99) in possesso dei ricorrenti, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 59/2017, in modo da poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

5. In giudizi aventi ad oggetto identica fattispecie, i Tribunali di Rieti, Terni ed Avellino, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emettevano un *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provveda al riconoscimento dell'abilitazione ed all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti (allegato 2).

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

Sebbene la sussistenza del "*fumus boni iuris*" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione di III fascia.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA).
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: "I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopraccitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che i ricorrenti, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi a diplomi di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi e ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 623/2017 Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 419/2017 Tribunale di Sassari allegati 3)

In conclusione i ricorrenti hanno buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che la fase transitoria, in particolare l'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 59/2017 prevede che il 50 % dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente attingendo da graduatorie regionali di merito predisposte successivamente ad un concorso a cui possono accedere i docenti in possesso al momento della entrata in vigore del presente decreto di un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.

Pertanto, è indispensabile al fine di non perdere il "treno del ruolo" conseguire, prima del 31.05.2017 data di entrata in vigore del citato decreto legislativo un pronunciamento giudiziale volto ad accertare il valore abilitante del diploma AFAM ante riforma. In difetto di emissione del provvedimento i ricorrenti dovranno subire un pregiudizio irreparabile.

In giudizi aventi ad oggetto identica fattispecie, i Tribunali di Rieti, Terni ed Avellino, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emettevano un *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provveda al riconoscimento dell'abilitazione ed all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti (allegato 2).

3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che l'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2017 è prevista in data 31.05. 2017.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec. ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche;
- consentire ai docenti ricorrenti, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difesi e domiciliati

RICORRE

all'III.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-
quater c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati;
- consentire al docente ricorrente, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocata.it

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato

Con osservanza, si produce la seguente documentazione:

1. decreto legislativo 59/2017;
2. decreti inaudita altera parte emessi dal tribunale di Rieti, Terni e Avellino.
3. precedenti giurisprudenziali afferenti ad identica fattispecie: sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 623/2017 Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 419/2017 Tribunale di Sassari;

Castellammare di Stabia (Na)
19.05.2017

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a ARTURO ARTIELINO.....

C.F. R.M.L. RTR 68 H 21 1086 T.....

nato/a a TELESE TERME (BN)..... il 21.06.1968.....

residente in SOLOPRA (BN) V. I. OUSANI N. 7.....

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SOLOPRA....., li 22.09.2016.....

Firma.....Arturo Artellino.....

V. per autentica



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a **BONIELLO GIULIO**
C.F. **BNLGLI73H25A783P**
nato/a a **BENEVENTO** il **25/06/1973**
residente in **BENEVENTO - C/DA S. CHIRICO SNE**

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.



Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

..... **BENEVENTO**, li **16-11-2016**

Firma.....



V. per autentica



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a FRANCESCA GIOVANNI

C.F. FRNGNN78D04A783G

nato/a a BENEVENTO il 04-04-1978


residente in S. GIORGIO DEL SANNIO (BN)

nomino


gli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

S. GIORGIO DEL S. (BN) li 27-03-2016

Firma 

V. per autentica


Allegato n. 3

Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a.....**MARCELLA MARIETTA**.....

C.F.**MECMTT69C62I809C**.....

nato/a a **SOLOPACA**..... il **22-03-1969**.....

residente in.....**SOLOPACA VIA BERBIANA N° 34 (BN)**.....

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

SOLOPACA....., li **29-07-2016**

Firma.....**Mariella**.....

V. per autentica

N. R.G. 311/2017



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,

letto il ricorso cautelare in corso di causa che precede,

fissa per la discussione l'udienza del **21 giugno 2017** ore **9.30**;

manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto che è necessario procedere alla notifica nei confronti dei controinteressati, e che la notifica nelle forme ordinarie è estremamente difficile per il numero e per la difficoltà di identificarli tutti, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Benevento, 23/05/2017.

Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari

